

VERBALE DI ACCORDO PER IL FONDO D'INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) –  
ASSEGNO DI ORDINARIO

Oggi 25 maggio 2020, in via skype/videoconferenza, si sono incontrati:

- per la Società ATENA SPA, con sede legale in via Codignole, 52 a Brescia, C.F. e P.IVA: 02439600988, il Legale Rappresentante sig. Paolo Naoni (di seguito denominata "la Società" e/o l'Azienda);
- per le OO.SS. Nazionali FILCAMS-CGIL la Sig.ra Francesca Mandato, per la FISASCAT-CISL la Sig.ra Stefania Chicca e per la UILTUCS il Sig. Antonio Vargiu (di seguito "le OO.SS. o le Organizzazioni Sindacali")

*di seguito congiuntamente "Le Parti"*

**Premesso che:**

- a) la Società ATENA SPA opera nel settore della formazione professionale e della ristorazione con specifico ramo di azienda ed esercita attività di organizzazione corsi di formazione per i lavoratori delle aziende, oltre che attività ristorativa rivolta al pubblico.
- b) la Società applica i seguenti CCNL: TERZIARIO (personale amministrativo e responsabili di area e addetti alla pianificazione dei corsi di formazione **n. 94 lavoratori**), FORMAZIONE (personale docente **n. 2 lavoratori**) e PUBBLICI ESERCIZI (ramo ristorazione **n. 4 lavoratori**);
- c) la Società opera sul territorio nazionale nelle seguenti Regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sardegna e Emilia Romagna;
- d) la Società ha usufruito di n. 9 settimane di FIS Covid dal 09 marzo 2020 al 10/05/2020 ed ha sottoscritto un verbale di accordo con codeste Spettabili OO.SS in data 30 marzo 2020 per regolarne l'accesso;
- e) la Società continua a registrare una importante contrazione dell'attività aziendale, dovuta in particolare ad un imprevisto calo della clientela verificatosi a seguito delle pesanti ricadute derivanti dall'emergenza COVID-19 "C.d. Coronavirus", Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 anche per effetto delle inevitabili ripercussioni derivanti dall'adozione, a partire dal Decreto Legge n° 6 approvato il 23 febbraio 2020 e dalle successive decretazioni d'urgenza emanate a livello nazionale e/o regionale, con l'introduzione di una serie di misure restrittive per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, che hanno comportato inevitabilmente dirette conseguenze sulla sostenibilità aziendale e riflessi sui livelli occupazionali attualmente in forza alla Società;
- f) in ragione del precedente punto, la Società ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale di cui agli artt. 29 - 30 del D. Lgs. 148/2015 (ASSEGNO ORDINARIO), così come previsto dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 art. 68 lettera a che prevede che l'incremento di ulteriori 5 settimane nel periodo 23 febbraio 2020 = 31 agosto 2020 per i datori di lavoro che

*Franco M...*

*Schiavo*

*AV*

abbiano fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;

- g) con lettera del 3 giugno 2020 la Società ha quindi richiesto alle OO.SS. Nazionali e Territoriali l'esame congiunto della situazione venutasi a creare, con particolare attenzione in merito alle ripercussioni sull'occupazione e sul salario dei lavoratori;
- h) lo strumento del Fondo d'Integrazione Salariale risulta utile al fine di salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori a fronte dello stato di crisi in atto presso l'Azienda;

**tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:**

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le parti, in considerazione della situazione descritta dalla Società danno atto che è stata esperita la procedura di consultazione sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per il ricorso all'intervento del Fondo di Integrazione Salariale per la richiesta di erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con la seguente causale: **situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili alla Società o a dipendenti (COVID-19);**

l'istanza di cui sopra, relativa alla sospensione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, non imputabile né alla Società né ai lavoratori interesserà n. 100 dipendenti in forza alla Società, che dal 11 maggio 2020 al termine dell'emergenza epidemiologico potranno essere sospesi dal lavoro o alternativamente ammessi al lavoro in smart working e presuntivamente con orario ridotto.

La programmazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata su base settimanale con modalità di astensione su intere giornate e/o con riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e della fungibilità del personale in relazione al proprio inquadramento e in relazione ai carichi di lavoro che si prospetteranno in costanza di emergenza epidemiologica.

In funzione di detti criteri sarà effettuata la distribuzione della riduzione di orario, in maniera equa attraverso l'applicazione di tutte le possibili modalità di rotazione del personale.

Si allega al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati all'intervento di integrazione salariale, denominato ALLEGATO A);

- 3) la Società, in applicazione di quanto definito al capo precedente, procederà pertanto alla richiesta dei trattamenti previsti all'art 30 D. Lgs 148/2015 provvedendo alla presentazione nei tempi previsti della relativa istanza all'INPS al fine dell'ottenimento dei relativi benefici economici;
- 4) la Società procederà ad anticipare le indennità pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs 148/2015 alla normale scadenza di paga;
- 5) tutti gli istituti legali, contrattuali e/o aziendali, diretti, indiretti, differiti e qualsivoglia, saranno trattati in base alla normativa vigente;

*Schiavo*

*AV*

*Franco*

- 6) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale/telematico, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori e valutare l'implementazione delle misure qui contenute. Sarà possibile richiedere da parte delle Organizzazioni Sindacali anche di livello territoriale incontri con i lavoratori al fine di valutare le condizioni di rientro dal periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale.
- 7) Nell'ambito della gestione dell'attività produttiva, l'Azienda si impegna a continuare a rispettare il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, come integrato dal DPCM del 24 marzo 2020, nonché le successive modifiche e integrazioni che dovessero nel frattempo intervenire.
- 8) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo SR41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Brescia, 25 maggio 2020

  
La Società  
**ATENA S.p.A.**  
Via Codignole, 52 25124 Brescia  
Tel. 030-224070 Fax 030-349464  
Partita Iva 02439600988  
atenateam@atenateam.it

Le Organizzazioni Sindacali





